

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 14 del 30/03/2000 - rif.

Determinazione n. 14 del 30/03/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 14 - Codici 14.3

L'art.14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nella parte in cui, con riguardo alla disciplina della programmazione delle opere pubbliche, subordina l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale (la cui approvazione rientra tra le competenze del consiglio comunale) alla preventiva approvazione del progetto preliminare, va inteso nel senso che competente ad approvare il progetto preliminare è la giunta comunale, in quanto organo cui competono gli atti di amministrazione non espressamente riservati dalla legge al consiglio, ai sensi dell'art.35, co.2, della Legge n.142/90, e ritenuto altresì che l'art.32, co.2, della legge 18 novembre 1998, n.415 e s.m., non annovera tra le competenze, che sono tipiche e nominate dell'organo consiliare, quella relativa all'approvazione del progetto preliminare.